



SENT. 236/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59196 del Registro di Segreteria,

promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione

Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli avvocati Sergio Preden

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteriavv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannicoavv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavalloavv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, dai quali è rappresentato

e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello

contro

- OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS- non

costituito;



SENT. 236/2024

- Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna – Direzione Generale (codice fiscale e codice univoco 80012550929), in persona del Direttore Generale in carica, con sede in Cagliari, via Giudice Guglielmo 46, indirizzo PEC drsa@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso dalla funzionaria Maria Grazia Paderi

avverso

la sentenza n. 217/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 29 luglio 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante e il dott. Vincenzo Cristofaro per l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; nessuno è comparso per l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso promosso dal dott. OMISSIS, già dirigente scolastico, a riposo dal 1° settembre 2009, e per l'effetto riconosciutogli il diritto al trattamento pensionistico come stabilito con determina INPDAP CA012009235901, comunicata il 25 giugno 2010, integrata con i miglioramenti economici previsti dal C.C.N.L. dirigenti scolastici del 15 luglio 2010. Il dott. OMISSIS, infatti, aveva svolto le funzioni di



Dirigente Scolastico sino al 31 agosto 2009, data in cui veniva collocato in quiescenza. L'INPS, con la determina sopra citata, provvedeva alla liquidazione della pensione definitiva e il 15 luglio 2010 veniva siglato il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006-2009 (e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009). Nel corso del 2012, a seguito dell'immissione in ruolo di numerosi dirigenti scolastici, con decorrenza dal 1° settembre 2007, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna aveva ritenuto di distribuire in modo differente la quota parte del trattamento relativo alla retribuzione di posizione. Con la determina n. CA012014804333 del 5 novembre 2014, l'INPS, in applicazione del prospetto di riliquidazione della pensione predisposto dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, Ambito territoriale per la Provincia di Cagliari, rideterminava il trattamento pensionistico definitivo in godimento, con l'attribuzione dei miglioramenti economici del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, ma con la contemporanea decurtazione della retribuzione di posizione per gli anni 2007, 2008 e 2009, in senso peggiorativo rispetto a quella già riconosciuta nel trattamento di pensione definitiva. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo dal primo Giudice, con conseguenziale riconoscimento della pretesa attorea.

Con atto depositato in data 26 agosto 2021, l'INPS ha promosso appello, lamentando, preliminarmente, la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, nonché dell'art. 71 r.d.l. n. 680 del 1938, avendo riguardo al riparto di



giurisdizione. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel pronunciarsi circa il *quantum* della pensione spettante senza che vi fosse una preventiva e definitiva pronuncia sul trattamento retributivo effettivamente dovuto. Così operando, invero, non si sarebbe limitato a decidere la questione pensionistica ma avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione. Difatti, la certificazione dei servizi resi e delle relative retribuzioni emessa dal Ministero datoriale costituirebbe il presupposto per la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo, e solo ed unicamente con il riconoscimento dell'erroneità di tale presupposto si sarebbe potuto pervenire alla declaratoria di immodificabilità del decreto di conferimento della pensione che, pertanto, deve ritenersi intrinsecamente corretto.

In secondo luogo, il primo Giudice sarebbe incorso nel vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973. La sentenza sarebbe, infatti, censurabile anche nella parte in cui ha escluso la ricorrenza sia dell'errore di fatto sia dell'errore di calcolo, laddove ricorrerebbe nella fattispecie un'ipotesi di errore di calcolo. L'errore di calcolo, ad avviso dell'Istituto previdenziale appellante, presuppone l'applicazione di regole matematiche sulla base di dati numeri certi, ossia stabili ed incontrovertibili, circostanza quest'ultima che di certo si sarebbe verificata nel caso che occupa: è proprio la variazione numerica della platea dei destinatari del fondo e della loro tipologia che ha comportato l'incertezza dei dati numerici sui quali operare.



Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza.

In data 20 giugno 2024 è pervenuta memoria del MIM – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna che, dopo aver ripercorso le tappe della vicenda in fatto, ha evocato i principi espressi dalla giurisprudenza contabile uniforme maturata dopo la pronuncia richiamata dall'INPS appellante ed ha concluso per il rigetto di qualunque domanda nei confronti del Ministero.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori presenti che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato OMISSIS al quale il gravame risulta regolarmente notificato all'indirizzo p.e.c. (avv.pietrocella@pec.abcllex.it) del difensore costituito in primo grado in data 26 agosto 2021 come anche il d.f.u. in data 12 ottobre 2023 al medesimo indirizzo. Allo stesso indirizzo è stato regolarmente comunicato dalla Segreteria il decreto presidenziale del 25 ottobre 2023 di rinvio della discussione all'udienza odierna.

2. Ancora in via pregiudiziale deve essere scrutinato il primo motivo di censura dedotto dall'INPS in merito all'asserito difetto di giurisdizione.

La questione è palesemente infondata. La controversia ha ad oggetto il diritto del pensionato a non veder modificato *in pejus* il proprio



trattamento pensionistico, per effetto di un provvedimento di modifica di un decreto di liquidazione avvenuto sulla base di una certificazione di servizi e di emolumenti percepiti già ratificata. La materia del contendere esula, pertanto, dall'attribuzione dei detti emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione in favore dell'odierno appellato, risulta già documentata e sulla quale la stessa amministrazione datoriale nulla eccepisce. Si verte, pertanto, esclusivamente sul legittimo esercizio del potere di revoca e modifica del trattamento di quiescenza che è materia tipicamente pensionistica.

3. Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Come emerge dalla documentazione in atti e posto in luce dall'Ufficio scolastico regionale, la rideterminazione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per gli anni 2007, 2008 e 2009 (all. 1a-1b-1c), è stata causata dall'incapienza delle risorse finanziarie che costituiscono il Fondo Regionale dal quale, secondo le previsioni del C.C.N.L. dell'area quinta della dirigenza, si finanziano le suddette voci retributive (art. 42 C.C.N.L. 2002, art. 55 C.C.N.L. 2006, art. 25 C.C.N.L. 2010). Tale incapienza, è a sua volta derivata dal fatto che il massiccio aumento di dirigenti scolastici (entrati in ruolo a far data dal 1° settembre 2007), è avvenuto senza una contestuale nuova determinazione dell'ammontare del Fondo predetto. E, infatti, all'atto della sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per la Regione Sardegna del 7 marzo 2007, le parti concordavano per il periodo



pregresso l'applicazione dell'accordo a tutti i dirigenti scolastici in servizio dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, inserendo una clausola di invarianza. All'art. 3 (rubricato "Determinazione dei fondi di posizione e di risultato - Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato") era infatti stabilito che *"I Fondi regionali, costituiti in prima applicazione con il C.I.N. del 2002 al fine di provvedere alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, hanno natura permanente. L'ammontare dei fondi viene rideterminato annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale o regionale e rimane comunque invariato **fino a nuova determinazione**".*

Si sarebbe dovuto mantenere, pertanto, invariato il valore attribuito *pro capite* alla parte accessoria del trattamento economico percepito fino al 2006 (all.2 e 3). A decorrere dal 2007, i fondi regionali avrebbero dovuto essere incrementati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno per disposizione degli UU.SS.RR., previa contrattazione integrativa regionale, di un importo corrispondente: A) alla quota di R.I.A. non percepita dai dirigenti della regione cessati dal servizio nell'anno precedente; B) Alla quota di R.I.A. dell'anno ancora antecedente non assegnata in precedenza. Per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, i fondi sono incrementati in modo permanente della R.I.A. dei pensionati, come da tabelle allegate.

Senonché, pur a fronte dell'aumento di dirigenti scolastici in servizio dall'anno 2007 per effetto delle nuove immissioni, il Fondo non era



stato proporzionalmente aumentato (in atti risulta che l'adeguamento era stato richiesto più volte dal Direttore generale dell'U.S.R. - cfr. all.4 memoria dell'USR per la Sardegna), determinando l'Ufficio Scolastico Regionale - venutosi a trovare nell'impossibilità di estendere a tutti i Dirigenti scolastici in servizio per gli anni 2007/2008 e seguenti, la retribuzione di posizione e di risultato nella misura prevista dal contratto del 7 marzo 2007) - a procedure alla disdetta unilaterale dello stesso in data 15 aprile 2009 (all.7).

Benché collocato in quiescenza dal 1° settembre 2009 - dopo la detta disdetta unilaterale - il dott. OMISSIS ha continuato a percepire la retribuzione di posizione e di risultato fino al 31 agosto 2009, come risulta dal prospetto dati per trattamento di pensione (all. 10) elaborato dall'USR di Cagliari. E, infatti, soltanto in data 25 marzo 2011 la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del (allora) M.I.U.R. aveva comunicato gli importi disponibili per la contrattazione collettiva regionale integrativa per il comparto dell'Area quinta della dirigenza per gli anni dal 2002 al 2010 (nota uff. prot. n° 1822), indicando nelle somme il limite assoluto e invalicabile per i corrispondenti pagamenti, anche al fine dell'applicazione della clausola di cui all'art. 40, comma 3 *quiquies*, del d.lgs. n. 165/2001 (all.8). Sempre il M.I.U.R. (nota AOODPPR reg uff prot. n° 832 del 12 aprile 2011 all.9) invitava l'Ufficio Scolastico Regionale a valutare la rideterminazione delle quote individuali del compenso accessorio per gli anni 2007/2010. Seguivano, pertanto, i



provvedimenti di rideterminazione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti scolastici della Sardegna per l'anno 2007 (decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 13058 del 24 agosto 2012), per l'anno 2008 (decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 15758 del 9 ottobre 2012), per l'anno 2009 (decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 19084 del 5 dicembre 2012), tutti versati in atti. Si tratta di provvedimenti che, a ogni evidenza, erano destinati a impattare negativamente sulle retribuzioni di risultato di dirigenti scolastici ancora in servizio, ma certo non avrebbero potuto incidere retroattivamente sul diritto dell'appellato al trattamento di quiescenza maturato alla stregua di emolumenti effettivamente percepiti nella misura indicato sul detto prospetto.

Come correttamente sostenuto nella memoria di costituzione dell'USR, il provvedimento dell'Ambito territoriale di Cagliari elaborato il 23 luglio 2009, trasmesso all'INPS, *“costituiva l'antecedente per la liquidazione della pensione definitiva, che aveva avuto luogo con successiva determinazione CA012009235901, comunicata il 25.6.2010, mentre il successivo provvedimento (determinazione INPS n. CA012014804333 del 5.11.2014) costituisce modifica d'ufficio di detta determinazione dovuta ad una differente quantificazione della retribuzione di posizione”*.

Si tratta, dunque, di valutare la portata degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, vertendosi proprio in materia di modifica peggiorativa del trattamento pensionistico definitivo in corso di erogazione.



Come rilevato dal primo Giudice, costituisce ormai *jus receptum* il principio in virtù del quale le disposizioni di cui agli articoli 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 delineano un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d'ufficio, dovendosi ritenere che, al di fuori degli stessi, non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. Si tratta, pertanto, di un *numerus clausus* di ipotesi di revoca e/o modifica delle pensioni liquidate in via definitiva, allo scopo di salvaguardare l'aspettativa del pensionato al valore economico maturato nel corso degli anni, che, peraltro, può essere esercitato soltanto nei ristretti termini indicati dall'art. 205.

Il citato art. 204 dispone, infatti, che la revoca o la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza da parte dell'ufficio che l'ha emesso «*può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissivo di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi*». Il successivo art. 205, dopo aver ricordato che la revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato, stabilisce che nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non



oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso, mentre, nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. Gli stessi termini, a pena di decadenza, devono essere rispettati dall'interessato che intende presentare la relativa domanda, ma nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

L'ipotesi in esame non rientra in nessuna delle fattispecie sopra delineate, neppure in quella dell'errore di calcolo, al quale l'appellante INPS tende a ricondurla. E' chiaro, infatti, che l'errore di calcolo al quale allude il testo normativo altro non è se non una fattispecie specifica di errore di fatto e, al pari di questo, presuppone che i dati disponibili ai fini del calcolo pensionistico – erroneamente valutati – sussistano già al momento della liquidazione definitiva.

Nel caso di specie, al contrario, alcun errore è stato commesso al momento in cui è stata liquidata nel 2010 la pensione in favore del dott. OMISSIS né dall'amministrazione datoriale né dall'istituto previdenziale, avendo questi correttamente proceduto al calcolo del rateo, alla stregua degli emolumenti (anche quelli accessori) percepiti dal dirigente scolastico fino a quel momento. In realtà, è soltanto per effetto di una sopravvenienza che sono state rimodulate le retribuzioni di posizione e di risultato, per effetto di immissioni in servizio che hanno costretto l'amministrazione, in mancanza di



un'integrazione del Fondo, a ripartire lo stesso tra più destinatari di quelli che ne erano legittimi destinatari fino a quel momento. Trattandosi di una sopravvenuta carenza di risorse, la vicenda avrebbe potuto, al più, essere ricondotta alla fattispecie descritta nella lettera c) dell'art. 204 cit. se non fosse che anche in questo caso trova applicazione il principio di tassatività enucleato dalla giurisprudenza contabile uniforme. Non trattandosi di revoca o modifica dovuta alla scoperta di nuovi documenti o alla declaratoria di falsità dei documenti in possesso dell'amministrazione, la sopravvenienza in esame non è opponibile al dirigente scolastico già collocato in quiescenza, anche perché, in ogni caso, intervenuta ben oltre i termini di cui all'art. 205 cit. In tal senso milita la consolidata giurisprudenza contabile, in fattispecie sovrapponibili a quella in esame (*ex multis*, III Sez. centr. app. n. 412/2018 e n. 416/2018; I Sez. centr. app. n. 82/2019, n. 364/2017, n. 365/2017, 388/2017, 389/2017, 50/2017, 51/2017).

4. L'appello deve essere, conclusivamente, rigettato, e la sentenza di primo grado, confermata. Le spese di lite, in considerazione della novità della materia e del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese di lite integralmente



SENT. 236/2024

compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 SET. 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 SET. 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto



Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 30 SET. 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco